

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3791 del 28/07/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 4 Italbonifiche S.p.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010, a Italbonifiche S.r.l., per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3909 del 28/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventotto LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 4 – **Italbonifiche S.p.A.** - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010, a Italbonifiche S.r.l., per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13. **Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.**

La Dirigente

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di A.I.A. entro quattro anni dall'emanazione delle BAT conclusioni riferite all'attività principale dell'installazione;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11.10.2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa e -SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di A.I.A.;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- la “Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018” con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17.08.2018;
- la determinazione del dirigente Dott. Valerio Marroni della Regione Emilia-Romagna n. 9114 del 24.05.2019, con la quale è stato approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147 relative al trattamento rifiuti di cui alle categorie 5.1, 5.3, 5.5 e 6.11 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 208/46423 del 11.05.2010,
- Delibera di G.P. n. 379/83838 del 31.08.2010,
- Delibera di G.P. n. 129/28977 del 22.03.2011,
- Delibera di G.P. n. 4/123101 del 10.01.2012,
- Delibera di G.P. n. 177/44392 del 07.05.2012,
- Delibera di G.P. n. 215/56726 del 04.06.2014,
- Delibera di G.P. n. 314/83811 del 16.09.2014,
- Decreto del Presidente della Provincia n. 28/6755 del 29.01.2015,

- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4121 del 02.08.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4365 del 17.08.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5899 del 06.11.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-347 del 25.01.2019,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3253 del 08.07.2019,

è stata rilasciata alla ditta Italbonifiche S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3;

Vista l'istanza di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, tramite Portale IPPC-AIA in data 14.10.2019 ed acquisita al PG/2019/173747, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dalla ditta Italbonifiche S.r.l.;

Considerato che la ditta Italbonifiche S.r.l. in data 29.10.2020, PG/2020/156602 con nota di cui all'art. 29 nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha comunicato la variazione della ragione sociale da Italbonifiche S.r.l. alla nuova **Italbonifiche S.p.A.**;

Dato atto che con determina n. DET-AMB-2020-5385 del 10/11/2020 è stata volturata l'AIA a Italbonifiche S.p.A.;

Dato atto che l'istanza di riesame è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;

Considerato che l'istanza presentata ricomprendeva le seguenti modifiche:

1. attribuzione della categoria IPPC 5.5 per le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva già autorizzate;
2. introduzione della nuova operazione **R12 (miscelazione)** in maniera alternativa rispetto all'attività R13 (messa in riserva) nelle cisterne A e B (12 m³ + 12 m³);
3. variazione del perimetro di stabilimento con annessione di una nuova area adiacente all'esistente, localizzata in via Archimede 1 da destinare a magazzino materie prime e attrezzature e autorimessa;
4. revisione delle seguenti procedure operative del manuale operativo dell'AIA:
 - PO01 Accettazione e omologazione dei rifiuti;
 - PO02 Smaltimento e trasporto dei rifiuti;
 - PO03 Miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi;
 - PO04 Gestione impianto trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - PO05 Gestione dello stoccaggio dei rifiuti;
 - PO06 Bonifica dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti e lavaggio della carrozzeria degli automezzi e gestione vasca di accumulo acque di flussaggio interno autocisterne;
 - PO07 Movimentazione dei rifiuti solidi e liquidi;
 - PO08 Operazione di svuotamento dei bacini.

5. Implementazione delle seguenti procedure:

- PO09 Gestione dei rifiuti autoprodotti;
- PO10 Controlli radiometrici.

Dato atto che le modifiche sopra riportate sono non sostanziali e non sono soggette a verifica di assoggettabilità a VIA in quanto non prevedono un aumento della soglia soggetta a VIA e/o screening e non introducono nuove attività di trattamento rifiuti ricompresa negli allegati alla LR 4/2018;

Dato inoltre atto che, nel corso del procedimento il proponente ha rinunciato alle seguenti attività:

- attività di lavaggio delle carrozzerie;
- attività di bonifica dei contenitori/imballaggi;

Atteso che il presente riesame di AIA ha adempiuto alla necessità di adeguamento dell'attività di miscelazione esistente al disposto dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e smi e considerato che:

- la modifica dell'articolo segue la modifica della caratterizzazione dei rifiuti pericolosi, in attuazione di quanto previsto dalla Dir 2008/98/CE e smi, che ha sostituito gli Allegati alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 smi, con particolare riferimento all'Allegato D e all'Allegato I e ha abrogato l'allegato G, e la relativa classificazione in gruppi dei rifiuti entro i quali la miscelazione era considerata NON in deroga. Proprio a tale proposito ha agito la L. 116/2014, aggiungendo all'art. 187 il comma 2-bis, che opera la salvaguardia delle autorizzazioni esistenti con riferimento alla possibilità di continuare, fino alla revisione dell'autorizzazione medesima, a svolgere l'attività di miscelazione secondo la previgente previsione normativa.
- l'attività di miscelazione *di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità* svolta da Italbonifiche S.p.A. per quanto sopra, è da valutarsi non come "mero" rinnovo di quanto attualmente esercitato dall'azienda (possibile solo ad opera del regime di salvaguardia operato dal comma 2 bis dell'odierno articolo 187 del D.Lgs. 152/06 smi), ma come *nuova richiesta di autorizzazione in deroga* ai sensi dell'art. 187, comma 2, dovendosi affermare che le attività di miscelazione ad oggi effettuate vengono consentite in virtù della salvaguardia prevista dalla norma;

Considerato pertanto che l'istruttoria tecnica ha verificato per la miscelazione *di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità (operazioni D13 - R12)* non solo la conformità *alle migliori tecniche disponibili di cui all'art. 183, comma 1, lettera nn)* ma anche le condizioni di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e smi, così come declinate dalle delibere tecniche attuative della Regione Lombardia e della Regione Veneto;

Precisato che la pratica di Riesame di A.I.A. ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. in data 07.11.2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota PG/2019/172668 e con nota PG/2019/172271 lo scrivente servizio ha richiesto il parere istruttorio al Servizio Territoriale di quest'Agenzia;
2. sul BURER n.387 del 27.11.2019 è stato pubblicato l'annuncio dell'Avvio del Procedimento di riesame di AIA;
3. in data 10.01.2020 con nota PG/2020/3427 è stata indetta e convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona;

4. in data 06.02.2020 si è tenuta la prima seduta di Conferenza come da posticipo della data comunicato con nota del 13.01.2020 PG/2020/4412;
5. in data 13.02.2020 con nota PG/2020/23531 lo scrivente servizio ha richiesto integrazioni documentali così come deciso in conferenza e sulla base del parere tecnico del Servizio Territoriale di questa Agenzia ricevuto in data 13.02.2020 con nota acquisita al PG/2020/23207;
6. in data 24.11.2020, entro il termine previsto così come prorogato dalle note del 13.08.2020 PG/2020/117709 e 23.11.2020 PG/2020/169168, con nota acquisita al PG/2020/170217 sono pervenute, mediante caricamento sul portale regionale IPPC, le integrazioni documentali;
7. in data 09.12.2020 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi, così come convocata con nota del 01.12.2020 PG/2020/174106;
8. in data 15.12.2020 con nota PG/2020/181928, così come deciso in Conferenza di Servizi e sulla scorta del parere tecnico del Servizio Territoriale di questa Agenzia, è stato notificato al proponente il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e smi, concedendo, vista la complessità dei motivi ostativi opposti, 90 giorni di tempo per la presentazione delle osservazioni;
9. in data 17.03.2021 con nota acquisita al PG/2021/41651 sono pervenute le osservazioni ai motivi ostativi presentate da Italtobonifiche S.p.A., integrate volontariamente con nota del 31.03.2021 acquisita al PG/2021/50885;
10. in data 14.04.2021 si è svolta la terza seduta di Conferenza di Servizi, convocata con nota del 30.03.2021 PG/2021/49685 e posticipata con nota del 01.04.2021 PG/2021/51206, le cui conclusioni si riportano di seguito:

*“La Conferenza condivide il parere del Servizio Territoriale di Arpa, dichiara superati i motivi ostativi con prescrizioni, ad eccezione della miscela **XPNASO** (rifiuti contenenti sostanze organiche) per la quale il Gestore nelle proprie osservazioni non ha esplicitato in modo esaustivo e puntuale le motivazioni ai fini di un miglioramento per lo smaltimento finale e per il superamento del motivo ostativo.*

*La Conferenza, in considerazione del cambio gestionale derivato dall'applicazione delle BAT e della autorizzazione alla miscelazione in deroga, ritiene congrua la richiesta dell'azienda di rinviare al 01 gennaio 2022 l'efficacia dell'AIA così come riesaminata, ad eccezione della **SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO - D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia e della correzione/revisione/trasmisione procedure, planimetrie, etc.. che verranno conseguentemente riportati anche nel dispositivo della determinazione conclusiva.***

La Conferenza ritiene pertanto approvabile l'AIA con le prescrizioni sopra riportate, dà mandato alla Responsabile del Procedimento di inviare alla ditta la bozza dell'AIA e fissa in 30 giorni il tempo entro il quale la ditta dovrà trasmettere eventuali osservazioni.”;

11. in data 21.04.2021 con nota PG/2021/62049 è stata inviata la bozza di AIA al proponente per la presentazione di eventuali osservazioni, il cui termine è stato fissato in 30 giorni;
12. in data 24.05.2021 con nota acquisita al PG/2021/81381 sono state acquisite le osservazioni del gestore;
13. in data 12.07.2021 con nota PG/2021/108728 è stata convocata la riunione conclusiva di Conferenza di Servizi;

Dato atto che i pareri in merito al riesame di AIA sono stati acquisiti in sede di Conferenza di Servizi e formalizzati con le seguenti note:

1. parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A., favorevole con condizioni, acquisito il 14.04.2021 con nota PG/2021/57253;
2. parere istruttorio e parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo del Servizio Territoriale della scrivente Agenzia del 21.04.2021 acquisito con nota PG/2021/61906;
3. relazione tecnica del Servizio Territoriale di questa Agenzia del 22.07.2021 acquisito al PG/2021/114662;

Dato atto che:

- in seno alla seduta della Conferenza di Servizi del 21.04.2021 la Bozza di AIA è stata valutata ed approvata;
- in seno alla seduta della Conferenza di Servizi del 22.07.2021 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni alla bozza di AIA così come proposte da Arpae e risultanti dal parere del Servizio Territoriale;
- che, conseguentemente, i contenuti dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e l'Allegato 2 "Elenco codici EER trattati nell'installazione" sono quelli risultanti dalla decisione sull'accoglimento delle osservazioni così come deciso nella seduta di Conferenza dei Servizi del 22.07.2021;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Riesame dell'AIA il gestore ha calcolato e pagato le spese istruttorie ritenute corrette per un importo pari a € 2.385,00;

Considerato che, a seguito della richiesta di integrazioni, il gestore ha effettuato un nuovo calcolo ed ha integrato il pagamento delle spese istruttorie per un importo pari a 3.557,50 che, addizionato a quanto già corrisposto, determina un pagamento di € 5.942,50;

Dato atto che, come emerge dall'istruttoria, le spese istruttorie ammontano a 7.045,00 €, e che pertanto il gestore dovrà corrisponderne il conguaglio;

Precisato che l'istruttoria di Riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018" con la quale sono state approvate la conclusioni sulla migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17.08.2018;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Visto che per l'effettuazione delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti il gestore è tenuto a presentare a favore di Arpae le garanzie finanziarie previste all'art. 208 comma 11 del D.Lgs 152/2006;

Tenuto conto che gli importi e le modalità di presentazione delle garanzie sono stati indicati dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di G.R. n. 1991/2003 e n. 2281/2004;

Considerato che il calcolo delle garanzie finanziarie e le modalità con le quali prestarle è descritto al punto B dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale",

Dato atto che l'importo della garanzia finanziaria è stato determinato alla luce della normativa oggi vigente e potrà essere rideterminato e aggiornato in seguito all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative;

Considerato che i commi 2 e 3 dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. prevedono che l'Autorizzazione Integrata Ambientale abbia validità di anni 12 per quegli impianti che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione medesima, risultino in possesso della certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001;

Verificato che Italtel S.p.A. è stata certificata da Certiquality ai sensi della norma UNI EN ISO 14001-2015 con certificato n° 10800 a scadenza il 05.10.2021;

Dato atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 21.07.2021, Italtel S.p.A. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia e domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessario, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizio, provvedere al rilascio del Riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30.12.15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpa)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. DEL-2019-114 del 19.11.2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01.11.2019 al 31.10.2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dalla Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia in qualità di Responsabile del Procedimento, dott.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame a Italbonifiche S.p.A. per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13, riconducibile alle attività IPPC 5.1 lett. b), 5.3 lett. a) e 5.5 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. **di disporre** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale così come riesaminata ed approvata nel presente atto prende piena efficacia a far data dal 01.01.2022, fatta eccezione per quanto previsto alla *SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO - D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia e della correzione/revisione/trasmisione procedure, planimetrie* efficace a far data dal ricevimento del presente atto;
3. **di disporre**, conseguentemente, che rimane in vigore fino al 31.12.2021 l'AIA rilasciata con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i.;
4. **di revocare**, a far data pertanto dal 01.01.2022, la *Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i.*;
5. **di stabilire** che, qualora il gestore intenda iniziare prima del 01.01.2022 la gestione secondo le condizioni di AIA di cui al presente atto dovrà:
 - 5.1. avere adempiuto a tutte le disposizioni con scadenza prevista entro il 31.12.2021;
 - 5.2. avere ottenuto l'accettazione delle garanzie finanziarie prestate secondo quanto disposto dal punto B. dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" al presente atto;
 - 5.3. informato Arpa e con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'effettivo inizio dell'attività nella nuova configurazione;
6. **di stabilire** che il Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, provveda a corrispondere il conguaglio delle spese istruttorie per una cifra pari a € 1.102,50 (€ 7.045,00 - € 5.942,50);
7. **di approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
8. **di approvare** "Elenco codici EER trattati nell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
9. **di dare atto** che l'Allegato 1 e l'Allegato 2 alla presente Determinazione sono stati predisposti tenendo conto delle valutazioni in premessa riportate;

10. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che

10.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:

10.1.1. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla "Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018", in quanto implementato nel presente atto;

10.1.2. quando sono trascorsi 12 anni dalla data di approvazione del presente atto;

10.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

10.2.1. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;

10.2.2. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 12 anni** dalla data di approvazione del presente atto;

10.2.3. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

11. di **stabilire** che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere adeguata in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

11.1. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpaе - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a € **267.540,00** €;

11.2. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della presente AIA maggiorata di due anni;

11.3. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema

di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03;

- 11.4. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 11.5. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 11.6. le dichiarazioni di cui ai punti 11.4 e 11.5 sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
- 11.7. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- 11.8. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta l'inefficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la sua revoca, previa diffida;
12. di **stabilire** che l'**efficacia** del presente atto è subordinata:
 - 12.1. al congruaggio delle spese istruttorie così come disposto al precedente punto 6.;
 - 12.2. all'accettazione delle Garanzie finanziarie presentate conformemente al precedente punto 11.;
13. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
 - 13.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e negli Allegati 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e 2 "Elenco codici EER trattati nell'installazione";
 - 13.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
 - 13.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo

gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;

- 13.4. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
14. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
 - 14.1. autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia e domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 14.2. autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 14.3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
15. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e nell'Allegato 2 "Elenco codici EER trattati nell'installazione";
16. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
17. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
18. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
19. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
20. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
21. di **fare salvi**:
 - 21.1. i diritti di terzi;
 - 21.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
22. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al gestore Italbonifiche S.p.A.;
23. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;

24. di **precisare** che il presente atto e i relativi Allegati 1 e 2 saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAC;
25. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì e ad HERA S.p.A.;

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.